

## RELAZIONE

1. oggetto del procedimento di appello in esame – conclusosi appunto con la sentenza in questione (**doc. n° 1**) – è la domanda di riforma (**doc. n° 2**) della sentenza con cui il Giudice del Tribunale Ordinario di Fermo (**doc. n° 3**), accertando e dichiarando la pignorabilità del credito sottoposto ad espropriazione mobiliare presso terzi, ha accolto l'opposizione proposta dalla parte odierna appellata (**doc. n° 4**) avverso l'ordinanza del Giudice della Esecuzione (**doc. n° 5**), la quale, all'opposto, dichiarava impignorabile tale credito nonché quindi estinta la procedura ed inefficace il pignoramento, con conseguente liberazione delle somme assoggettate ad esecuzione forzata sulla base di tale valutazione di impignorabilità.

La Corte d'Appello ha definito il giudizio, ritenendo che la sentenza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione di Fermo fosse non impugnabile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 618 comma 2° c.p.c., in quanto tale pronuncia, sempre secondo la Corte d'Appello, sarebbe stata resa nell'ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, le cui sentenze non sono appunto impugnabili.

La difesa del Comune di Massa Fermana ha, invece, sostenuto che tale giudizio – appunto quello di Primo Grado – non fosse un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la cui sentenza conclusiva non è appunto impugnabile, bensì fosse un giudizio di opposizione all'esecuzione – la cui sentenza conclusiva è, invece, appellabile – poiché il tema sottoposto al Giudicante verteva sull'eccezione di impignorabilità del credito, invece, sottoposto a pignoramento.

La sentenza – per sostenere la propria conclusione circa l'inammissibilità dell'appello – non esita ad affermare che *“è da ritenersi fuori discussione la pignorabilità del credito”, “trattandosi di credito della Co.Gem verso il Comune di Massa Fermana che si fonda sullo stesso titolo di credito della M.B.B. verso la Co.Gem”*.

2. E' un'affermazione, quest'ultima, tanto perentoria quanto avventata perché – sulla base di una attenta lettura degli atti di causa – emerge, invece, chiaramente come il punto controverso del Giudizio di Primo Grado fosse proprio l'accertamento della impignorabilità del credito.

In particolare, il tema di giudizio in Primo Grado consisteva precisamente sulla valutazione di impignorabilità di un credito perché non certo non liquido e non esigibile, in quanto correlato ad un contratto di appalto pubblico in relazione al quale non vi era ancora stato collaudo né S.A.L. finale né S.A.L. intermedio (cfr. Artt. 199, 200 e 235 del D.P.R. n° 207 del 2010).

In seguito e nelle more del giudizio di opposizione – attesa la dichiarata estinzione della procedura esecutiva e relativa dichiarazione di inefficacia del pignoramento – il credito pignorato si è estinto, in quanto legittimamente e correttamente pagato al debitore pignorato.

In proposito, deve essere ricordato come – sia pure in precedenza – il Giudice della Esecuzione del medesimo Tribunale, aveva condiviso tale conclusione di impignorabilità a fronte della apposita dichiarazione negativa del terzo, resa proprio in ragione del difetto dei caratteri di liquidità, nonché certezza ed esigibilità attesa la mancanza di collaudo finale, ovvero conto finale ovvero di altro precedente S.A.L., che consentisse di rendere tale certo, nonché liquido ed esigibile il credito.

3. Per completezza espositiva, deve essere ulteriormente precisato che:

a) la dichiarazione del terzo (**doc. n° 6**) – come peraltro correttamente ritenuto in origine dal Giudice della esecuzione – ha affermato appunto che la somma, asseritamente sottoposta a pignoramento, non era né certa nell'ammontare (in quanto erano in corso gli accertamenti circa l'insorgenza di ritardi in sede di esecuzione dei lavori con ogni conseguenza quanto al ridimensionamento del credito in capo al pignorato), né liquida né esigibile, tale potendo eventualmente divenire solo in un futuro, vale a dire *“[...] solo a seguito di verifica della regolare esecuzione dei lavori, nonché all'approvazione della documentazione relativa allo stato finale da parte di questo ente, il credito risulterà determinato”*; considerazioni, queste ultime, che venivano poste a fondamento della dichiarazione negativa resa dal terzo;

**b)** tale dichiarazione non è stata contestata dalla parte odierna appellata – ed allora opponente in primo grado – nella unica udienza in cui la medesima parte era chiamata a formulare tale contestazione, perché appunto udienza specificamente dedicata a tale attività, e conseguentemente nonché del tutto correttamente il Giudice della Esecuzione ha ritenuto negativa la dichiarazione e non pignorabile il credito dichiarando estinta la procedura, con conseguente inefficacia del pignoramento;

**c)** la procedura esecutiva in questione – nel contempo e nelle more dell'introduzione nonché svolgimento e conclusione del giudizio di primo grado – non è mai stata sospesa, in difetto, peraltro, di istanze in tal senso proprio dalla parte opponente, quale parte che ne aveva interesse e, dunque, alcun provvedimento di sospensione, nel caso concreto non è stato né specificamente richiesto e motivato né pronunciato;

**d)** il Comune di Massa Fermana – dinanzi **(i)** alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per impignorabilità del credito con conseguente inefficacia del pignoramento nonché **(ii)** alla mancata sospensione di tale provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che accertava l'impignorabilità del credito e l'estinzione della relativa procedura (appunto in difetto di richiesta di sospensione della ordinanza opposta né di altro (e nuovo) pignoramento – ha disposto, tanto legittimamente quanto doverosamente, il pagamento della somma nel frattempo maturata, in favore della "CO.GEM. s.r.l.", nella veste di soggetto terzo pignorato, nel frattempo e finalmente divenuto titolare di un credito certo liquido ed esigibile, all'esito dell'apposita liquidazione;

**e)** nessun debito – diversamente da quanto affermato dal Giudice di Primo Grado – era più sussistente, fin dal mese di novembre 2013, in capo al Comune di Massa Fermana, quale soggetto debitore sottoposto ad esecuzione, e nessun pagamento può essere, pertanto, preteso nei confronti della medesima Amministrazione Comunale di Massa Fermana da parte della "MBB Ascensori s.r.l.".

**4.** A riprova non solo della plausibilità – ma anche della fondatezza della condotta tenuta dalla Amministrazione comunale nella vicenda – delle argomentazioni sopra svolte, debbono essere richiamate le nitide (ed inequivoche) motivazioni rese dal Giudice dell'Esecuzione della Sezione Civile del Tribunale di Fermo, in sede di pronuncia della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, le quali precisamente sostengono tale conclusione di estinzione della procedura esecutiva, affermando:

**4.1.** *"che dall'analisi e lettura della dichiarazione ex art 547 c.p.c. resa dal Sindaco del Comune di Massa Fermana Avv. Giampiero Tarulli è emerso come i lavori non sono ancora terminati, tanto da non potersi redigere il certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, che non può essere approvato lo stato finale dei lavori da parte della Amministrazione Comunale come per legge e che il credito risulterà determinato solo a seguito di verifica della regolare esecuzione dei lavori";*

**4.2.** *"che, ai fini dell'assegnazione presso terzi, è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che tali requisiti non sussistono per il credito in questione";*

**4.3.** *che conseguentemente, appunto sulla base di tali considerazioni, il Giudice "dichiara allo stato impignorabili le somme oggetto di pignoramento presso terzi e dichiara estinta la presente procedura esecutiva con autorizzazione al ritiro dei titoli da parte del creditore procedente".*

**5.** Appare, pertanto, sinceramente sconcertante – o comunque disorientante – che la Corte di Appello abbia potuto concludere, come sopra si è visto, *"che ciò che è controverso nella fattispecie non è affatto la pignorabilità del credito, da ritenersi fuori discussione trattandosi di credito della Co.Gem verso il Comune di Massa Fermana che si fonda sullo stesso titolo di credito della M.B.B. verso la Co.Gem".*

**6.** Il Tribunale di Fermo – successivamente a tale dichiarazione – ha però disatteso i contenuti di quest'ultima ed ha, invece, accolto l'opposizione proposta dalla parte procedente, incorrendo in una evidentemente erronea ricostruzione degli elementi di fatto e in una altrettanto erronea ricostruzione in diritto, e travisando gli istituti del pignoramento presso terzi e dell'assegnazione del credito, giungendo, in

sede di opposizione agli atti esecutivi, vale a dire in sede di cognizione, ad assegnare al creditore una somma già dichiarata impignorabile dal Giudice della esecuzione e svincolata a seguito di dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e del relativo fondante pignoramento.

**7.** Sulla base di tali complessive considerazioni, è stato, dunque, proposto il giudizio di appello, nell'ambito del quale la difesa del Comune di Massa Fermana, aveva osservato che la sentenza del Tribunale di Fermo doveva ritenersi meritevole di riforma in quanto era giunta ad assegnare al creditore una somma già dichiarata impignorabile dal Giudice della esecuzione – così confermando che il tema era appunto quello di pignorabilità o meno della somma a cui conseguiva l'ammissibilità del Giudizio d'Appello – nonché svincolata a seguito di dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e del relativo fondante pignoramento.

**6.** è la domanda di riforma della sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Fermo ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla MBB ascensori contro l'ordinanza del Giudice della Esecuzione che dichiarava impignorabile il credito fatto oggetto di esecuzione presso terzi, estinta la procedura e inefficace il pignoramento, con conseguente liberazione delle somme assoggettate ad esecuzione forzata.

**7.** Sulla base di tali complessive considerazioni, il Comune di Massa Fermana proponeva il giudizio di appello conclusosi con la sentenza in esame.

**8.** Tale giudizio di appello aveva, pertanto, ad oggetto la domanda di riforma della sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Fermo aveva appunto accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla MBB ascensori contro l'ordinanza del Giudice della Esecuzione che dichiarava impignorabile il credito fatto oggetto di esecuzione presso terzi, estinta la procedura e inefficace il pignoramento, con conseguente liberazione delle somme assoggettate ad esecuzione forzata.

**9.** Il Tribunale di Fermo aveva, infatti, accolto tale opposizione, incorrendo in una evidentemente erronea ricostruzione degli elementi di fatto e in una altrettanto erronea ricostruzione in diritto, e travisando gli istituti del pignoramento presso terzi e dell'assegnazione del credito, giungendo, in sede di opposizione agli atti esecutivi, vale a dire in sede di cognizione, ad assegnare al creditore una somma già dichiarata impignorabile dal Giudice della esecuzione e svincolata a seguito di dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e del relativo fondante pignoramento.

**10.** In buona sostanza, cioè, il tema di tale giudizio d'appello verteva precisamente sulla pignorabilità di un credito già ritenuto – dal Giudice della Esecuzione sulla base di apposita dichiarazione negativa del terzo – non pignorabile, perché non certo non liquido e non esigibile, in quanto correlato ad un contratto di appalto pubblico in relazione al quale non vi era ancora stato collaudo né SAL finale né SAL intermedio (cfr. D.P.R. 207 del 2010, artt. 199, 200 e 235).

Peraltro, ogni credito, nelle more del giudizio di opposizione – e stante la dichiarata estinzione della procedura esecutiva e dichiarazione di inefficacia del pignoramento – si è estinto, in quanto legittimamente e correttamente pagato al debitore pignorato (cfr. Doc. n°4 depositato in data 15.07.2014), in forza di un provvedimento giudiziale.

**11.** Il Tribunale di Fermo – successivamente a tale dichiarazione – ha però disatteso i contenuti di quest'ultima ed ha, invece, accolto l'opposizione proposta dalla parte procedente, incorrendo in una evidentemente erronea ricostruzione degli elementi di fatto e in una altrettanto erronea ricostruzione in diritto, e travisando gli istituti del pignoramento presso terzi e dell'assegnazione del credito, giungendo, in sede di opposizione agli atti esecutivi, vale a dire in sede di cognizione, ad assegnare al creditore una somma già dichiarata impignorabile dal Giudice della esecuzione e svincolata a seguito di dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e del relativo fondante pignoramento.

12. La sentenza della Corte d'Appello, trascurando completamente i precedenti di procedura di primo grado ed in senso ancora più significativo il tema del difetto dei caratteri di liquidità, nonché certezza ed esigibilità del credito preteso pignorato, attesa la mancanza di collaudo finale, ovvero conto finale ovvero di altro precedente S.A.L., che consentisse di rendere tale certo, nonché liquido ed esigibile il credito, si è limitata, pertanto, ad affermare che:

*“Esattamente il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi evidenzia che, subito dopo la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, il Comune ha versato alla Co.Gem la somma di € 9.664,29; e a detta somma (inferiore al credito riconosciuto di € 12.940,47 nella Dichiarazione ex art. 547 c.p.c.), ha fatto riferimento nella condanna del terzo in favore della creditrice M.B.B.”.*

Come si è detto sopra, la sentenza sembra non volersi avvedere che il Comune non poteva fare altro che procedere al versamento poiché – dinanzi **(i)** alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per impignorabilità del credito con conseguente inefficacia del pignoramento nonché **(ii)** alla mancata sospensione di tale provvedimento del Giudice dell’Esecuzione che accertava l’impignorabilità del credito e l’estinzione della relativa procedura (appunto in difetto di richiesta di sospensione della ordinanza opposta né di altro (e nuovo) pignoramento – l’Amministrazione comunale non poteva che disporre – si ribadisce: tanto legittimamente quanto doverosamente, il pagamento della somma nel frattempo maturata, in favore della **“CO.GEM. s.r.l.”**, **nella veste di soggetto terzo pignorato, nel frattempo e finalmente divenuto titolare di un credito certo liquido ed esigibile, all’esito dell’apposita liquidazione.**

13. Nonostante l’ingiustizia dell’esito – perché l’Amministrazione Comunale si è comportata secondo diritto, dando esecuzione a degli obblighi su di sé gravanti, mentre la sentenza della Corte d’Appello trascura punti determinanti del Giudizio di Primo Grado, peraltro, risultanti dagli atti di causa, per quanto complessi ed articolati, l’eventuale giudizio di cassazione, in disparte i profili di ammissibilità (sempre presenti quando debbono essere sottoposte alla Suprema Corte, questioni di valutazione di elementi di fatto compiute dal Giudice del Merito), si tradurrebbe in un ulteriore aggravio di costi a carico del Comune di Massa Fermana, senza prospettiva di utile beneficio se non quello di prosecuzione contenzioso con oneri ulteriormente accentuati.

Rimanendo a diposizione per ogni chiarimento in merito, lo scrivente porge i propri migliori saluti.

Alessandro Lucchetti